



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

CONTRATTO D'OPERA

[art. 2222 e ss. ex c.c.]

Con il presente contratto, avente ogni più ampio effetto di legge, tra:

- la **Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio** [C.F. 97888590581] - di seguito sinteticamente anche “Amministrazione” o “Direzione” - con sede in Roma via di San Michele, 22, qui rappresentata dall’Arch. Federica Galloni, Direttore Generale - *da una parte,*
- e*
- **Tecnico contabile Giorgio Stefania** [C.F. GRGSFN74E47F205J- P.IVA 0 5368180724] – in avanti per brevità anche “Collaboratore” – nato a MILANO il 07 05 1974 residente a CASSANO DELLE MURGE in via VIA MICHELAGELO N. 4, iscritto all’albo dell’Ordine ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BARI 2834 SEZ A .il quale dichiara : a) di essere munito di poteri idonei alla contrattazione e alla sottoscrizione del presente atto; b) di essere nella piena capacità giuridica e di agire; c) di non trovarsi in condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione – *dall'altra parte,*

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241.;
- il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i ed in particolare l’articolo 7;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169;
- il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2020 rep. 21. Recante l’articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e in particolare, l’articolo 24 co. 1;
- l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell’art. 7 co. 6 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. pubblicato in data 29 dicembre 2020;
- il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria provvisoria;
- il decreto repertorio n. 506 del 24 maggio 2021 di pubblicazione degli aventi diritto;
- che Giorgio Stefania dichiara di essere consapevole: i) che l’interesse della Direzione alla stipula del presente



accordo sussiste solo nella misura in cui le prestazioni in questo previste siano perfettamente e completamente eseguite; ii) che, viceversa, non sussisterà alcun interesse dell'Amministrazione ad ottenere prestazioni incomplete o non eseguite a regola d'arte, dovendosi comunque qualificare le prestazioni assunte con il presente contratto di mezzi e non di risultato;

- che l'Amministrazione ha acquisito la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, al fine di accertare la corrispondenza di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, nonché la disponibilità allo svolgimento dell'incarico e la dichiarazione di assenza di incompatibilità;
- che l'Amministrazione intende stipulare con Giorgio Stefania un contratto d'opera professionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse al presente contratto sono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'incarico di collaborazione presso la Soprintendenza archeologia belle arti per la città metropolitana di Bari .

Il collaboratore è chiamato a supportare l'attività della Soprintendenza al fine di assicurare lo svolgimento di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale nei rispettivi ambiti territoriali di competenza.

L'attività di collaborazione è svolta personalmente dal collaboratore, in modo flessibile e autonomo e senza vincolo di subordinazione, e senza vincoli gerarchici, disciplinari o di orario di lavoro, essendo reciproco intendimento escludere la riconducibilità di tale rapporto ad un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 3 – Descrizione dell'incarico

L'incarico al Collaboratore comprende, ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare i beni del patrimonio culturale, migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione del patrimonio culturale al fine di incrementarne la fruizione pubblica.

L'Amministrazione si impegna a fornire la documentazione e quant'altro necessario per consentire al Collaboratore di espletare adeguatamente l'incarico.

Art. 4 – Polizza assicurativa e responsabilità

La Direzione è edotta che il Collaboratore ha in corso di validità la polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Collaboratore a persone e/o cose nel corso di esecuzione del presente contratto.

Art. 5 – Compenso preventivato



In esito all'accertamento da parte dell'Amministrazione della completa e perfetta esecuzione del presente contratto sarà corrisposto, nei tempi e nei modi disciplinati dal successivo art. 9, l'onorario di € 12.610.34 [euro dodicimilaseicentodieci/34] oltre Cassa ed I.V.A. nell'aliquota in vigore.

Nulla sarà dovuto in caso di imperfetta o parziale esecuzione del presente accordo.

Art. 6 Tempi d'esecuzione

Il presente incarico decorrerà dal 1luglio 2021 al 31 dicembre 2021 ed è esclusa ogni tacita proroga. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale differimento del termine dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto dalle parti.

Art. 7 - Obblighi del prestatore

Il Collaboratore si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto con diligenza e competenza adeguate alle complessità dell'incarico e nel rispetto delle modalità concordate.

Il Collaboratore si impegna a non assumere incarichi e consulenze nè a svolgere attività lavorative che possano configurare l'insorgere di incompatibilità per il corretto svolgimento dell'incarico.

Il Collaboratore si impegna a conservare ed utilizzare i dati raccolti, oggetto del presente contratto, esclusivamente per le finalità previste nel presente contratto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati (D.lgs. 196/03 e Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679). Di conseguenza, il Collaboratore è tenuto ad adottare tutte le misure che siano da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenere segrete le informazioni e i dati acquisiti, **a qualunque titolo, nello svolgimento della propria attività di collaborazione**, fermo restando che non potrà farne uso, né riferire o permettere l'accesso a terzi senza l'espresso consenso scritto della Committenza. In caso contrario la Committenza si riserva di adire alle vie legali.

Art. 8 – Consenso al trattamento dei dati personali e tutela della privacy

Il Collaboratore accetta che i suoi dati personali che sono stati, o saranno in futuro, ottenuti dall'Amministrazione, vengano conservati ed elaborati mediante computer o manualmente, per qualunque scopo relativo all'Amministrazione, gestione del presente incarico o in relazione agli obblighi di legge.

Per la tutela del Collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03 che il Collaboratore dichiara di conoscere e accettare. Il responsabile per il trattamento dati è la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Art. 9 - Liquidazione dei corrispettivi

Il presente contratto si intende stipulato a corpo e non a misura.

L'onorario sarà corrisposto in due soluzioni secondo le seguenti modalità:

- un primo acconto pari al 50% dell'importo contrattuale, previa emissione del documento fiscale entro il 30 settembre 2021;
- il saldo, previa emissione del documento fiscale entro il 15 novembre 2021, il pagamento avrà esigibilità 31/12/2021.

Il Collaboratore si impegna, ai sensi dell'art. 1260, c.c. a non cedere a terzi i crediti derivanti dal presente atto.
Il Collaboratore, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste nel contratto, emetterà la fattura, nel rispetto della legislazione vigente sulla fatturazione elettronica.

Art. 10 - Risoluzione dell'incarico e rinuncia

Prima della scadenza naturale del contratto, la Committenza potrà risolvere per qualsiasi motivo l'incarico conferito al Collaboratore, fatto salvo il diritto al compenso maturato fino alla data di risoluzione del contratto.
Il Collaboratore potrà rinunciare all'incarico per giusta causa o per giustificato motivo mantenendo il diritto a un compenso proporzionato al lavoro svolto, con esclusione di ogni ulteriore reciproco onere.

Art. 11 - Elezione del domicilio e forme delle comunicazioni

Ai fini del presente contratto entrambe le parti eleggono domicilio presso le rispettive PEC.
Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali e a qualsiasi altro elemento o circostanza afferente il presente contratto saranno quindi effettuate a mezzo posta certificata.

Art. 12 - Disciplina

L'affidamento sarà eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- dal presente contratto;
- dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- dal codice civile per quanto non espressamente regolato dal presente accordo.

La sottoscrizione del contratto vale per il Collaboratore contraente anche quale dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme testè elencate, nonché della vigente disciplina antimafia.
Il contraente si obbliga al più stringente rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 assumendo l'obbligo espresso a compiere ogni adempimento necessario al rispetto della normativa.
Clausola risolutiva il presente contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, nel caso in cui le transazioni finanziarie ad esso afferenti o riconducibili siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.a , così come previsto dall'art. 3, co. 8 L. 136/10.

Art. 13 - Modalità di pagamento

I corrispettivi saranno pagati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Dott. Giorgio Stefania distinto dalle seguenti coordinate IT92N0542441430000001037458

Le persone delegate ad operare sul conto sono:

Dott. GiorgioStefania nato a MILANO. il 07 05 1974 C.F. GRGSFN74E47F205J

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto

La cessione del contratto è vietata.



Art. 15 - Controversie

Quanto alla competenza territoriale a conoscere delle controversie derivanti dal contratto oggetto di tale atto, le parti convengono che questa spetti al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Art. 16 - Forma di stipula

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. s del D.lgs. 82/2005 del codice di Amministrazione digitale.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma e 40 del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile n. 131.

Art. 17 - Efficacia ed esecuzione del contratto

L'efficacia e l'esecuzione del contratto sono condizionate all'esito positivo del procedimento di controllo preventivo da parte della Corte dei conti come previsto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20 . Nel caso in cui il predetto controllo dia esito negativo, il contratto si intende risolto dal momento della sottoscrizione e nulla è dovuto al GiorgioStefania

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e ss del codice civile il Collaboratore dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 2 – Oggetto del contratto

Art. 4 – Polizza assicurativa e responsabilità

Art. 5 – Compenso preventivato

Art. 7 - Obblighi del prestatore

Art. 10 - Risoluzione dell'incarico e rinuncia

Art. 12 - Disciplina

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto

Letto approvato e sottoscritto

Tecnico contabile

Giorgio Stefania

Il Direttore Generale
(Arch. Federica Galloni)